

N. R.G. 11450/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Patrizia Pompei Presidente Relatore

Dott. Leonardo Scionti Giudice

Dott.ssa Anna Primavera Giudice

ha pronunciato la seguente

tra le parti:



ALBERTO MENICHINI (C.F. MNCLRT65L29L833F), con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO MICHELE

ATTORE

contro

AZZURRINA ACQUE SRL (C.F. 02120420506), con il patrocinio dell'avv. MALLOZZI ANNA

CONVENUTA

Conclusioni delle parti:

Attore: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinto ogni contraria istanza, per le causali di cui in narrativa: nel merito, accertati i fatti di cui in narrativa e per i motivi ivi esposti, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o annullare, comunque, dichiarare ed accertare l'inefficacia delle decisioni tutte assunte nella assemblea Azzurrina Acque Srl, 18.04.2016, verbalizzata dal Notaio Vittorio Di Lella, Rep. N. 15568, Racc. 9203; in via cautelare e d'urgenza, si riserva il ricorso per la sospensione della decisione; in via istruttoria si chiede fin d'ora che il Tribunale adito voglia ordinare al Notaio Vittorio Di Lella ed alla società convenuta l'esibizione della copia autentica della convocazione assembleare e della delega del socio Menchini in favore del Dott. Tiziano Dal Canto, ai fini della partecipazione all'assemblea, con ogni riserva istruttoria, nei termini di legge".

Convenuta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente ed in rito, dichiarare la propria incompetenza ex art. 819 ter c.p.c. in favore degli arbitri di cui alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della convenuta. Sempre nel rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per le causali di cui in premessa, ex art. 164, comma 4 c.p.c. e per l'effetto fissare all'attore un termine per l'integrazione della domanda, fissando altresì l'udienza ex art. 183 comma 2, c.p.c.; in via subordinata e nel merito rigettare le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio".



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato, rubricato sub n. R.G.11450/16, Alberto Menichini conveniva in giudizio la società Azzurrina Acque Srl, al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza e/o nullità e/o annullamento, o, comunque, d'inefficacia della delibera assunta dall'assemblea dei soci di Azzurrina Acque Srl in data 18.04.2016, verbale Notaio Vittorio Di Lella, Rep. N. 15568, Racc. 9203, con la quale era stato nominato un nuovo amministratore della società e si era proceduto ad aumentare il capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 110.000,00, con rinuncia alla sottoscrizione da parte di esso Menichini, e conseguente marginalizzazione della quota da egli posseduta.

A sostegno della domanda, Menichini deduceva l'illegittimità della delibera per l'omissione della sua convocazione, dandosi atto nel verbale d'assemblea della sua presenza per delega conferita a Tiziano Dal Canto – commercialista della società, o, quantomeno, a suo dire, del socio Antonio De Bari - laddove detta delega non era mai stata rilasciata.

Deduceva, altresì, l'insussistenza delle poste con cui erano state coperte le perdite, ammontanti ad oltre euro 70.000,00, essendo stata effettuata la copertura con una "riserva perdite 17.6.2017" , risultante dal bilancio sociale del 2014, posta, invece risolvendosi, a giudizio di esso attore, in un mero artificio aritmetico, e priva di alcun riscontro nella realtà contabile della società.

Evidenziava, poi, l'assenza di alcun riscontro contabile anche per il versamento in conto futuro aumento di capitale, asseritamente effettuato dal socio amministratore De Bari, prima dell'assemblea, per un importo di euro 150.000,00, di cui euro 110.000,00 impegnati per l'aumento deliberato ed immediatamente sottoscritto, per l'intero, dal solo De Bari, non essendo mai stata apportata, anche in tal caso, nessuna consistenza



patrimoniale alla società, secondo le informazioni raccolte da esso attore sulla contabilità sociale.

Costituitasi in giudizio, Azzurrina Acque S.r.l. eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza del Tribunale ex art. 819 *ter* c.p.c., stante la clausola compromissoria contenuta nell'art. XX dello statuto, con la quale erano devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente sul Comune in cui la società aveva la sede legale "... tutte le controversie tra la società ed i soci, o fra i soci fra loro, comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, e quelle relative alla validità di delibere assembleari, connesse all'applicazione ed all'interpretazione del contratto sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili, fatta eccezione per le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria o per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero".

Nel merito, contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda.

Con ricorso in corso di causa, Menichini chiedeva, in via cautelare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 2378, III comma c.c., secondo le previsioni di cui agli artt. 669 *bis* e seguenti c.p.c., la sospensione cautelare della delibera impugnata, chiedendo altresì, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e 2476, II comma c.c., secondo le previsioni di cui agli artt. 669 *bis* e seguenti c.p.c., che fosse ordinato ad Azzurrina Acque S.r.l. di mettere a disposizione sua e dei suoi consulenti, a fini di consultazione, e con diritto all'estrazione di copie, tutta la documentazione ed i libri sociali e fiscali, relativamente agli affari ed alle vicende contabili dell'esercizio 2015, con particolare riferimento ai versamenti delle poste attive impiegate per la copertura delle perdite e per l'aumento del capitale, con ordine altresì alla società convenuta di rispondere alle richieste rivolte per chiarimenti e delucidazioni.

Il ricorrente, richiamato quanto dedotto anche nella citazione circa il fatto che "...nel corso del giudizio le parti stanno gestendo un accordo a "formazione progressiva", il quale, alla fine di un percorso per varie fasi, dovrebbe condurre alla cessazione della



qualità di socio in capo all'attore, con trasferimento delle proprie quote al socio De Bari; tuttavia, tale accordo, nonostante un buon stato di avanzamento, è tutt'ora in fase di perfezionamento e non è ancora definitivo, con la conseguenza che non vi sono ancora le condizioni per la cessazione della qualifica di socio dell'odierno attore e neppure quelle per l'abbandono della indicata causa di merito...”, evidenziava che, nelle more, a fronte del totale stallo nella progressione dell'accordo, stallo che allontanava la prospettiva di lasciare la compagine sociale da parte di esso ricorrente, si erano verificati fatti che rendevano oltremodo imprescindibile ed urgente l'invocata tutela cautelare, evidenziando, in primo luogo, che, a fronte della pendenza del giudizio de quo, era stato approvato il bilancio del passato esercizio, con successiva delibera assembleare del 29.4.2016.

Aggiungeva che, nell'assemblea del 29.04.16, nella quale era stato approvato il bilancio, egli risultava presente, pur non avendovi mai partecipato, in quanto mai convocato, aggiungendo che in data 06.10.2016, egli aveva intimato alla convenuta di convocare immediatamente una nuova assemblea che prendesse atto della falsità di quella precedente, ponendola nel nulla, invocando, altresì, il suo diritto di accesso alla documentazione contabile, minacciando, in caso contrario, la richiesta cautelare di accesso, ex art. 700 c.p.c..

Con ordinanza in data, il ricorso cautelare era stato respinto, per difetto del *fumus* e del *periculum*.

Quindi la causa, senza espletamento di attività istruttoria, all'udienza del 15.12.2017, sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, era rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.

L'eccezione sollevata da parte convenuta, che deduce la competenza arbitrale, è fondata e va accolta.

L'art. XX dello statuto di Azzurrina Acque s.r.l. prevede che "tutte le controversie tra la società ed i soci, o fra i soci tra loro, comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, e quelle relative alla



validità di delibere assembleari, connesse all'applicazione ed all'interpretazione del contratto sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili, fatta eccezione per le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria o per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute alla cognizione ed al giudizio di un arbitro nominato dal presidente della Camera di Commercio competente sul Comune in cui la società ha sede legale. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 35 e ss. del D. Lgs. n.5/2003".

La clausola è, con tutta evidenza, diretta a deferire tutte le possibili controversie societarie, ivi comprese le impugnative delle delibere di assemblea, nella competenza arbitrale, ad eccezione delle sole controversie che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso.

Il D. Lgs. n.5/2003 dispone che possono essere devolute ad arbitri solo le controversie insorgenti tra soci, o fra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Al riguardo va osservato che la disciplina societaria prevede che le azioni d'impugnazione delle delibere assembleari siano soggette a termini di decadenza ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c., e per le s.r.l. ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., delineando, così, un'ipotesi di nullità sanabile della delibera per il caso di mancato esercizio, entro il termine, dell'impugnativa, in deroga al canone generale vigente nel diritto civile.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, antecedente alla riforma del diritto societario, le liti riguardanti la validità di delibere assembleari potrebbero considerarsi compromettibili solo nell'ipotesi in cui l'oggetto della delibera impugnata coinvolga esclusivamente gli interessi del singolo socio; non sarebbero compromettibili in arbitri, invece, le impugnazioni di delibere riguardanti interessi della società, o adottate in violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi.

Tuttavia, come è stato messo in luce dalla dottrina, tale criterio discrezionale renderebbe pressoché impraticabile il ricorso alla giustizia arbitrale, poiché è impossibile



individuare con precisione un interesse del socio che sia completamente estraneo agli interessi della società.

Pertanto, alla luce della riforma della disciplina delle delibere assembleari, deve ritenersi, secondo la più recente giurisprudenza, anche di legittimità, che siano compromettibili in arbitri tanto le delibere societarie annullabili, quanto quelle viziate da nullità sanabile; non lo sarebbero, per converso, quelle insanabilmente nulle per aver modificato l'oggetto sociale, prevedendo attività illecite od impossibili.

In particolare, secondo quello che è, sul punto, l'orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che la controversia riguardante la nullità delle delibere assembleari per omessa convocazione di soci, sia compromettibile in arbitri (Cass. civ., sez I, 25.06.2014, n.14340: "non vi è coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendosi ricomprendere in quest'ultima esclusivamente le nullità insanabili, per le sole quali residua il regime dell'assoluta inderogabilità e pertanto dell'indisponibilità e non compromettibilità ad arbitri del relativo diritto. Pertanto è ammissibile la competenza arbitrale per le controversie aventi ad oggetto la nullità dell'assemblea per mancata convocazione del socio, in quanto tale fattispecie è soggetta al regime della sanatoria delle nullità previsto dall'art. 2379, primo comma, c.c."; conforme, Cass. civ. sez.VI, ord. 20.09.2012, n.15890: "La controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all'omessa convocazione del socio, quale soggetta al termine di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c. è compromettibile in arbitri, atteso che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritti e, quindi, alle sole nullità insanabili"; per la giurisprudenza di merito: Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia d'impresa, 23.07.2013: "l'impugnazione di una deliberazione assembleare di società di capitali è compromettibile in arbitri anche quando sia dedotto un vizio di nullità non insanabile, e quindi anche allorché si discuta dell'illiceità dell'oggetto della deliberazione conseguente a violazione dei principi di veridicità, chiarezza e precisione nella redazione del bilancio d'esercizio";



Anche per quanto riguarda l'ulteriore censura mossa dall'attore all'impugnata delibera, va osservato che, secondo la giurisprudenza, "... nella novellata disciplina qualsiasi violazione societaria, anche quando abbia per conseguenza la nullità della delibera, oppure violi il principio di chiarezza e precisione del bilancio, è passibile di consolidazione o sanatoria col decorso di tre anni senza che venga proposta impugnazione, eccettuate soltanto le delibere che modifichino l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. Ne deriva che, potendo i soci ottenere una sorta di definitività del bilancio in ipotesi illegittimo non agendo in giudizio - sempre che nessun altro impugni - la materia dell'impugnativa di bilancio non è di per sé indisponibile. Milita in ogni caso a favore della compromettibilità anche il mutato inquadramento legislativo dell'arbitrato che non è più un'alternativa "privata" di soluzione delle liti, ma può essere configurato come un sistema processuale alternativo alla giustizia ordinaria" (Trib. Milano, sez. VIII, 03.06.2010).

Tale orientamento giurisprudenziale ha il pregio di ricostruire la nozione di diritto indisponibile in stretta aderenza ad un indice univocamente ricavabile dal tessuto normativo, e non più sulla base dell'opinabile qualificazione come generale o individuale dell'interesse tutelato, mentre è conforme al generale *favor* con cui il legislatore del 2003 ha disciplinato l'arbitrato in materia societaria, disegnando, appunto, come osservato, non tanto un'alternativa "privata" di componimento di interessi e diritti, bensì un sistema processuale alternativo di definizione delle liti endosocietarie, imperniato, a pena di nullità ex art.34 D. Lgs. 5/2003, sulla nomina dell'arbitro ad opera non delle parti ma di un soggetto estraneo alla società (nel caso di specie, il presidente della locale Camera di Commercio).

Va dunque osservato, con riferimento ai motivi di contestazione della delibera formulati dal Menichini, tenuto conto del criterio di compromettibilità in arbitri delle nullità sanabili, di cui si è detto, che l'invalidità da omessa convocazione del socio sia sanabile ex art.2379 bis c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2479 ter u.c. c.c..



D'altro canto, anche le asserite irregolarità contabili denunciate quale motivo di invalidità dell'impugnata, devono del pari ritenersi sanabili in generale ex art. 2479 ter, comma 3, c.c. decorso il termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, e specificamente ex art.2434 bis c.c., richiamato per le s.r.l. dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter c.c.; l'invalidità delle deliberazioni di aumento o riduzione del capitale è, infatti, secondo la normativa del codice civile, soggetta alla sanatoria per decorso dei termini di cui all'art.2379 ter c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2479 ter, u.c. c.c..

Pertanto, va dichiarata l'improponibilità della domanda, stante la competenza arbitrale. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara l'improponibilità della domanda;
- 2) condanna l'attore alla refusione, a favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessive euro 4.500,00 per onorario, 15 % spese generali, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 19.6.2017

Il Presidente Relatore

Dott.ssa Patrizia Pompei

